DISPOSIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE E LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE DI USO PUBBLICO

Art. 22

Dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza

La concessione di contributi, di cui all'art. 18 della presente legge, comporta la dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere relative a tutti gli effetti di legge.

Versione in vigore dal 27 marzo 1958, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico
Estremi	Legge 12 febbraio 1958, n. 126
Titolo	II — Norme transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-classificazione-e-la-sistemazione-delle-strade-di/art-22-dichiarazione-di-pubblica-utilita-e-di-indifferibilita-e-urgenza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it